

Il ruolo della Polizia Municipale nella lotta all'evasione fiscale

L'articolo 53 della Costituzione Italiana afferma che **tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.**

Disposizioni normative nazionali e regionali hanno progressivamente definito il ruolo degli enti locali e della polizia locale nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Tale attività si concretizza nelle misure dirette a tutelare la collettività da danni o pregiudizi, comprese quelle poste a tutela degli interessi economici dell'Ente Locale. La Polizia Municipale può rilevare le informazioni necessarie per il recupero dell'evasione o elusione fiscale anche dalle banche dati comunali. Il lavoro svolto direttamente dalla Polizia Municipale potrà essere ancora più efficace grazie alla effettiva collaborazione della popolazione. La partecipazione al contrasto all'evasione fiscale non si configura come attività fine a sé stessa, poiché alla riduzione della massa di evasione corrisponde una diminuzione del carico fiscale sugli stessi contribuenti.

Le segnalazioni qualificate da parte del Comune di Arezzo

La Polizia Municipale di Arezzo analizza casi di evasione e elusione fiscale, individuati nelle materie che la legge assegna ai Comuni: commercio e professioni; urbanistica, territorio, proprietà edilizie, patrimonio immobiliare; residenze fiscali all'estero; beni e tenore di vita indicanti la capacità contributiva; lavoro cosiddetto *in nero*.

Nel 2014 la Polizia Municipale ha analizzato 41 casi, trasmessi all'Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamenti su singoli, nuclei familiari, ditte individuali, imprese e società. Accertamenti anche su strutture ricettive e ricreative.

Nel 2014 il Comune di Arezzo è risultato al 6° posto fra i Comuni italiani per la partecipazione al recupero dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva.

anno	segnalazioni qualificate
2011	11
2012	107
2013	131
2014	149
2015	39 (dato parziale)



Per informazioni e segnalazioni:

Polizia Municipale di Arezzo

Comando e Uffici: Via Setteponti 66, 52100 Arezzo
Centrale operativa 0575 906667
Fax 0575 377560
Segreteria 0575 377581
Ufficio Polizia Giudiziaria 0575 377567
Vigili di Quartiere 0575 377579

www.comune.arezzo.it
segreteriaipm@comune.arezzo.it



Questo opuscolo è stato realizzato dalla Polizia Municipale di Arezzo, nell'ambito del Progetto "Articolo Cinquantatré", finanziato con il contributo della Regione Toscana.



Evasione fiscale insieme possiamo sconfiggerla

La collaborazione fra cittadini,
operatori economici e Polizia Municipale,
per contrastare un male sommerso,
del quale beneficiano in pochi
a discapito di tutti gli altri

Alcuni ambiti di applicazione dell'attività di contrasto all'evasione fiscale e tributaria, svolta dalla Polizia Municipale: Occupazione del suolo pubblico; Attività turistico ricettive (agriturismo, bed&breakfast, affittacamere, ecc.); Residenze fittizie all'estero. Esistono casistiche specifiche che innescano gli accertamenti per la lotta all'evasione fiscale. Se ne citano alcune.

Attività turistico ricettive

La normativa garantisce agevolazioni ad alcune tipologie di attività turistico ricettive: bed&breakfast, agriturismo, affittacamere, ecc. Queste devono operare nel rispetto di specifici requisiti:

- chiarezza nella denominazione e targa identificativa;
- regolarità del personale addetto;
- abilitazioni (Partita IVA, iscrizione CCIAA, SCIA, autorizzazione);
- ospitalità: camere e posti letto; idoneità locali; quantità pasti somministrati; organizzazione attività ricreative, culturali, sociali, eccetera;
- cartelli informativi obbligatori: orari, prezzi, divieti di fumo e di somministrazione alcolici a minorenni;
- insegne pubblicitarie: tipologia e rispetto normative;
- igiene dei luoghi, dei servizi igienici, delle attrezzature e degli alimenti somministrati;
- etichettatura dei prodotti alimentari (scadenza, provenienza, ecc.);
- attestati relativi alla formazione di settore.



Attività assimilabili al commercio

Alcune delle situazioni di irregolarità ricorrenti:

- svolgimento di attività senza una Partita IVA;
- svolgimento di attività diversa da quella dichiarata;
- enti non commerciali che effettuano attività lucrative;
- associazioni che organizzano corsi a pagamento a non soci;
- associazioni che rilasciano tessere di socio senza alcuna formalità;
- ONLUS che gestiscono palestre o centri benessere a fini commerciali.

Residenze fittizie all'estero

La normativa dispone che, ai fini delle imposte dirette, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Secondo l'art. 43 del codice civile "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

Per residenza fiscale s'intendono sia la residenza che il domicilio civili. Il requisito della maggior parte del periodo d'imposta è verificato se il periodo di permanenza in Italia è di almeno 183 giorni, se l'anno è di 365 giorni, di 184 se l'anno è di 366 giorni.

I Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.

Il Comune compie una vera e propria attività istruttoria, rivolta a dimostrare l'effettività del trasferimento all'estero e, nel caso in cui riscontri che è fittizio, potrà inviare la segnalazione "qualificata", che potrà consentire all'Agenzia delle Entrate di attribuire d'ufficio la residenza del contribuente in Italia.

Sono ad esempio indici significativi di permanenza della residenza in Italia, nonostante il soggetto dichiarato di essersi trasferito all'estero:

- la disponibilità di una abitazione permanente nel Comune;
- richieste di permesso per il parcheggio residenti/domiciliati;
- richieste di permesso per la circolazione e la sosta disabili (posto auto riservato);
- la presenza della famiglia nel Comune;
- dai verbali della Polizia Municipale emerge che il contribuente è stato fermato diverse volte alla guida di un'auto-vettura sul territorio nazionale;
- il possesso in loco di beni anche mobiliari;
- la partecipazione a riunioni d'affari in territorio italiano;
- la titolarità di cariche sociali in territorio italiano;
- l'organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.



Occupazione suolo pubblico (TOSAP)

Lo spazio pubblico è parte del patrimonio collettivo di una comunità locale. Se una porzione di esso viene sottratta all'uso pubblico (temporaneamente o stabilmente), per ragioni legittime ma non necessariamente di interesse per tutta la collettività, ciò deve avvenire secondo criteri e modalità definite da chi ha la responsabilità di tutelare l'interesse pubblico. Se lo spazio viene occupato per fini economici o comunque privati, è giusto che la collettività sia risarcita. Il risarcimento avviene tramite il pagamento di una tassa, così da trasformare il valore sottratto in una risorsa per tutti.

L'occupazione può essere temporanea o permanente.

Occupazione temporanea

(durata inferiore a un anno): cantieri edili; manifestazioni di vario genere con installazione di strutture; tavolini per raccolta firme; tavolini e sedie collocati di fronte a bar, ristoranti, eccetera. Il titolare dell'occupazione temporanea deve provvedere alla richiesta almeno 30 giorni prima dell'occupazio-



zione.

Occupazione permanente

(durata uguale o superiore a un anno): chioschi; cantieri edili; dissuasori di sosta; portabiciclette; fioriere, tavolini, sedie di bar e ristoranti. Il titolare dell'occupazione permanente deve provvedere alla richiesta almeno 30 giorni prima dell'occupazione. La richiesta di rinnovo della concessione di occupazione permanente deve essere annualmente rinnovata 6 mesi prima della scadenza.

Denuncia di occupazione e pagamento: per tutti i tipi di occupazione suolo pubblico è necessario effettuare la denuncia e il pagamento della tassa presso il concessionario ICA (Arezzo, Via Ombrone, tel. 0575 907821).

